



**Unità di Informazione Finanziaria  
per l'Italia**

## **Istruzioni dell'Unità di informazione finanziaria per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette**

*Consultazione pubblica avviata il 3 luglio 2025 e conclusa il 1° settembre 2025*

[Resoconto della consultazione](#)

Dicembre 2025

---

## PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

Il 3 luglio 2025 l'Unità di Informazione Finanziaria ha avviato la consultazione pubblica avente a oggetto le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (*infra* anche "istruzioni"), destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall'Unità il 4 maggio 2011. La consultazione si è conclusa il 1° settembre 2025.

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute in esito della consultazione pubblica; si fornisce risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimento più significative, mentre non si dà riscontro a osservazioni: *i)* di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l'oggetto del documento di consultazione; *ii)* che riguardano il contenuto di disposizioni la cui interpretazione non può essere fornita dalla UIF o che sono relative a profili non di competenza dell'Unità.

I richiami testuali riportati nella prima colonna della tavola fanno riferimento al testo delle istruzioni posto in consultazione.

Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di 29 rispondenti. Si riportano di seguito i soggetti che hanno partecipato alla consultazione:

- A.N.T.I.C.O.
- ADVANT Nctm
- AMF ITALIA
- ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
- ASSOCASP - ASSOAML
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)
- ASSOCIAZIONE ITALIANA BANCHE ESTERE (AIBE)
- ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING (ASSILEA)
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA)
- ASSO FIDUCIARIA
- ASSOGESTIONI
- ASSOORO
- COMUNE DI ROMA
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
- CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
- CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
- FEDER FIDUCIARIE

- FEDERNOTAI
- LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
- MOONEY
- PESARESI ALESSANDRA (AVV.)
- RUOTOLO SALVATORE (AVV.)
- SINDACATO NAZIONALE AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E COADIUTORI
- STUDIO RETTER
- UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
- UNIONE NAZIONALE IMPRESE A TUTELA DEL CREDITO (UNIREC)
- VANNI GRAZIANO (SIG.)
- 888 ITALIA LIMITED

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>PREMESSA</b>	<p>È stato evidenziato che, alla luce di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 231/2007, l'Unità dovrebbe emanare specifici provvedimenti, indirizzati distintamente alle diverse categorie di soggetti obbligati. In subordine, è stato chiesto che il Provvedimento recepisca le specificazioni necessarie per i soggetti obbligati e che definisca più chiaramente a quali categorie si applicano determinate istruzioni onde evitare di ingenerare confusione.</p> <p>È stato chiesto di espungere la parte relativa alla nomina del responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette e alla procedura interna adottata per l'adempimento dell'obbligo di SOS a carico dei destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore, trattandosi di previsioni e obblighi che travalicherebbero l'ambito delle istruzioni poste in consultazione.</p>	<p>Chiarimento a lato</p> <p>In parte</p>	<p>L'emanazione di provvedimenti distinti comporterebbe duplicazioni non funzionali alle attività svolte da Autorità e soggetti obbligati. Le specificità di ciascuna categoria sono comunque salvaguardate attraverso indicazioni chiare delle parti del Provvedimento che si applicano a talune categorie e non ad altre. Per alcune specificità legate alle modalità segnaletiche e alla compilazione delle SOS, cfr. anche indicazioni operative di dettaglio disponibili ai destinatari abilitati nel Portale Infostat-UIF.</p> <p>Premesso che le istruzioni della UIF non innovano profili disciplinati dalle norme primarie, viene ora impiegata la locuzione "referente SOS" in luogo di "responsabile SOS", nonché specificato che tale figura è strettamente funzionale all'adempimento dei compiti definiti dalle istruzioni e non rileva in alcun modo ai fini dell'individuazione del responsabile dell'eventuale omessa segnalazione di operazioni sospette nell'ambito della relativa procedura sanzionatoria amministrativa.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	È stato chiesto di evitare formulazioni che possano indurre e introdurre richieste probatorie non previste dalla normativa di riferimento.	Chiarimento a lato	I contenuti delle istruzioni sono allineati alla normativa AML/CFT, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo sovranazionale. Sono state comunque riviste talune indicazioni contenute nelle istruzioni, a tutela dei destinatari delle stesse.
	È stato chiesto di tradurre istruzioni e casi d'uso in lingua inglese.	Chiarimento a lato	La UIF cerca di assicurare la disponibilità delle proprie disposizioni anche in lingua inglese, come di recente è avvenuto per gli indicatori di anomalia emanati il 12 maggio 2023.
	È stato chiesto di sviluppare specifici contenuti multimediali, quali ad esempio video tutorial, che possano illustrare ai soggetti interessati i vari step operativi da seguire per formalizzare la procedura di registrazione e abilitazione al portale Infostat-UIF.	Chiarimento a lato	Eventuali richieste di assistenza tecnica sulle SOS (modalità di registrazione e di compilazione) possono essere inviate all'indirizzo <a href="mailto:VIT.HelpSos@bancaditalia.it">VIT.HelpSos@bancaditalia.it</a> . Eventuali aggiornamenti in argomento saranno comunicati ai destinatari non appena disponibili.
	È stato proposto di prevedere un canale di interlocuzione tecnico-informale per eventuali casi dubbi; di istituire una sezione di FAQ o di buone pratiche sul sito UIF dedicata in particolare ai professionisti; di incentivare incontri formativi periodici tra UIF e ordini professionali, anche su base distrettuale.	Chiarimento a lato	Non è al momento prevista l'elaborazione di una sezione di FAQ o di buone pratiche dedicata a specifiche categorie di destinatari; è stato precisato che indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle istruzioni sono disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF. Sono comunque previsti i flussi di ritorno sulla

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			collaborazione attiva di cui alla Sezione VIII della Parte Prima delle istruzioni.
<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b> <i>Sezione II. Destinatari</i>	È stato chiesto di indicare espressamente le società di recupero crediti in possesso di licenza ex art. 115 TULPS.	Chiarimento a lato	I destinatari delle istruzioni sono elencati nella Sezione II delle Disposizioni preliminari e includono tutti i soggetti di cui all'art. 3 del d.lgs. 231/2007, ivi comprese le società di recupero crediti.
<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b> <i>Sezione III. Definizioni</i> <b>Lett a)</b>	È stato chiesto di eliminare o rivedere la nozione di “collaborazione attiva”, valorizzandone la complementarità tra la definizione astratta (“l’insieme delle misure organizzative e procedurali poste in essere dall’intermediario per assicurare la rilevazione, l’analisi e la segnalazione delle operazioni sospette”) e la descrizione operativa dei principi e regole della “collaborazione attiva”, nonché di ricondurre il momento collaborativo all’effettiva attività di segnalazione svolta nei confronti dell’autorità competente piuttosto che al momento organizzativo, benché certamente necessario e richiesto.	Chiarimento a lato	Il Provvedimento contiene una nozione di collaborazione attiva funzionale a evidenziare l’insieme delle complessive attività richieste ai fini delle SOS, non coincidenti con la mera compilazione e trasmissione delle medesime.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b> <i>Sezione III. Definizioni</i> Lett e)	È stato rilevato che la definizione di “informazioni a disposizione” sembra ricondurre la responsabilità del Responsabile SOS a un perimetro di informazioni che sono presenti nell’organizzazione, ma che di fatto potrebbero non essere nella disponibilità effettiva dello stesso (perché non comunicate o non rese note a mezzo dei flussi interni). È stato proposto, quindi, di riformulare la locuzione, chiarendo che l’obbligo riguarda le informazioni effettivamente conosciute o conoscibili.	Sì	Cfr. Disposizioni preliminari, Sezione III, per l’ulteriore specificazione della definizione.
<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b> <i>Sezione III. Definizioni</i> Lett g)	È stato osservato che la definizione di “operazioni sospette” - consistente nel rinvio generico a quella fornita dal decreto antiriciclaggio - appare tautologica e formale e non contribuisce a definire in maniera operativa i contorni concettuali dell’elemento soggettivo del sospetto. È stato proposto di adottare la definizione di cui all’art. 69, comma 1, dell’AMLR per garantire maggiore chiarezza e pertinenza, coerenza normativa e preparazione alla futura conformità normativa.	No	Resta fermo, per il momento, il rinvio al d.lgs. 231/2007, in quanto l’AMLR non è ancora applicabile. Le linee evolutive prefigurate dal Regolamento sono state comunque prese in considerazione ai fini delle istruzioni.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b> <i>Sezione III. Definizioni</i> Lett h)	È stato proposto di sostituire la definizione con la seguente: operatività: l'attività - richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell'ambito dell'apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell'esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, o dello svolgimento di una o più prestazioni professionali - consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o di cripto-attività o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.	No	La definizione di operatività coincide con quella contenuta nel Provvedimento della UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023.
<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b> <i>Sezione III. Definizioni</i> Lett j)	È stato chiesto di espungere o di rendere più chiara la definizione in relazione alle responsabilità di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette. È stato altresì proposto di distinguere i ruoli del responsabile SOS e del responsabile della funzione compliance, in conformità con quanto previsto dall'AMLR. Quest'ultimo, infatti,	In parte, chiarimento a lato	La definizione di "responsabile SOS" è stata espunta e nel testo delle istruzioni la locuzione è stata sostituita con quella di "referente SOS". È stato altresì specificato che tale locuzione è strettamente funzionale all'adempimento dei compiti definiti dalle istruzioni e non rileva ai fini dell'individuazione del responsabile dell'eventuale omessa segnalazione di operazioni



Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>attribuisce alla seconda figura - oltre alla responsabilità delle politiche, delle procedure e dei controlli - anche la responsabilità della segnalazione delle operazioni sospette.</p> <p>È stato chiesto se la definizione si applica alle istruzioni nella loro interezza o soltanto alla Parte Seconda, che definisce gli adempimenti organizzativi per i soggetti obbligati non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore.</p> <p>È stato chiesto di riportare nella definizione una chiara distinzione tra i destinatari per i quali il responsabile SOS intrattiene rapporti diretti con il cliente o ha un ruolo nell'esecuzione dell'operatività (ed è pertanto responsabile anche dell'individuazione delle operazioni sospette) e gli altri destinatari per i quali – in linea con quanto previsto dalla normativa vigente – il responsabile SOS resta incaricato della sola valutazione e segnalazione delle operazioni sospette ricevute dal c.d. primo livello o delle quali è venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività.</p>		<p>sospette nell'ambito della relativa procedura sanzionatoria amministrativa.</p> <p>Inoltre, per le osservazioni formulate con riguardo agli intermediari bancari e finanziari di cui al d.lgs. 231/2007, si evidenzia che la Parte Seconda delle istruzioni contiene previsioni su taluni adempimenti organizzativi e procedurali richiesti ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore; per i destinatari sottoposti alla supervisione di tali Autorità restano ferme le disposizioni e le indicazioni di queste ultime.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b> <i>Sezione III. Definizioni</i> Lett k)	È stato chiesto di precisare se il collaboratore esterno va indicato all'interno del campo "soggetto" della segnalazione o nel campo informativo.	Chiarimento a lato	Cfr. indicazioni operative di dettaglio disponibili ai destinatari abilitati nel Portale Infostat-UIF.
<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b> <i>Sezione III. Definizioni</i> Lett m)	È stato evidenziato che la definizione proposta contiene il riferimento a relazioni/legami - di natura economica o familiare - dal contenuto ampio e non circostanziato. In tale prospettiva, la stessa si presterebbe ad applicazioni disomogenee e discrezionali, con possibili ricadute negative sul corretto assolvimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Allo scopo di accrescerne l'efficacia descrittiva e applicativa, è stata pertanto proposta la riformulazione inserendo il tipo di relazioni (societarie, contrattuali, negoziali) a cui fare riferimento. In merito ai legami familiari da prendere in considerazione, è stato proposto di valutare il richiamo a quanto previsto per la individuazione delle persone politicamente esposte. Al fine di coordinare la definizione con quella di "soggetto cui è riferita l'operatività" è stato chiesto di	Chiarimento a lato	La nozione è ampia e comprende i possibili legami tra i soggetti coinvolti nella SOS. Cfr. indicazioni operative di dettaglio disponibili ai destinatari abilitati nel Portale Infostat-UIF.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>specificare se la locuzione “altri legami” possa essere intesa in senso ampio (anche lasciando l’opzione “altro” oggi disponibile al momento della creazione dei “legami” tra i soggetti coinvolti nella SOS).</p> <p>È stato chiesto, quindi, se tutti i soggetti debbano essere considerati singolarmente e quindi come “soggetto a cui è riferita l’operatività”, eventualmente poi “legando” ciascun cliente coinvolto con l’altro quale “soggetto controparte o altrimenti collegato”. È stato chiesto di chiarire, inoltre, se anche i soggetti inconsapevoli o danneggiati dall’operatività (“vittime”) vanno qualificati sempre come “soggetto controparte o altrimenti collegato”.</p>		
<p><b>PARTE PRIMA</b> <i>Sezione I. Principi generali</i></p>	<p>È stato chiesto di riformulare la parte relativa ai principi di diligenza professionale e buona fede, per migliorare l’attitudine descrittiva del principio generale in essa contenuta.</p> <p>È stato chiesto di riformulare la parte in cui si richiede ai destinatari di “verificare l’attendibilità e la correttezza delle informazioni fornite”, per non imporre lo</p>	Sì, chiarimento a lato	<p>Cfr. Parte Prima, Sezione I.</p> <p>Inoltre, nella Parte Prima, Sezione III, è stato precisato che “Il processo di valutazione può legittimamente concludersi con l’esclusione del sospetto, anche in presenza di ipotesi astrattamente riconducibili a indicatori di anomalia, qualora in esito all’analisi complessivamente condotta il destinatario non lo reputi sussistente; in tal caso non ricorre l’obbligo di segnalazione”.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>svolgimento di attività di verifica altamente complesse, non adeguatamente governabili dai destinatari e che paiono non richieste dalla normativa primaria.</p> <p>È stato chiesto di specificare che la presenza di anomalie non comporta necessariamente l'obbligo di segnalazione, qualora dall'analisi non emerga un effettivo sospetto.</p> <p>In relazione alla possibilità per la UIF di adottare misure di rimedio nei casi di gravi o ripetute inosservanze delle istruzioni, nonché iniziative di coordinamento con le competenti Autorità di supervisione, è stato osservato che in tema di violazioni e sanzioni vige il principio di riserva legale ed allo stato attuale le uniche sanzioni per inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'UIF sono quelle previste dall'art. 60 del d.lgs. 231/2007.</p> <p>È stato chiesto di confermare che per inviare una SOS occorra che la condotta anomala sia sempre accompagnata da un'operatività anomala in capo al medesimo soggetto persona fisica o giuridica.</p> <p>È stato chiesto di chiarire meglio cosa si intenda per "regime di riservatezza</p>		<p>Con riguardo ai "rimedi" che la UIF valuta di adottare nei casi di gravi o ripetute inosservanze delle istruzioni, fatte salve le eventuali ipotesi sanzionabili ai sensi della vigente normativa primaria, si specifica che si fa riferimento a interlocuzioni specifiche volte a sanare le inosservanze medesime.</p> <p>L'utilizzo della locuzione "rafforzato" con riguardo al regime di riservatezza previsto per le SOS non intendeva introdurre innovazioni rispetto alle norme primarie in argomento, quanto piuttosto richiamarne l'importanza presidiata da sanzioni penali in caso di violazione. Al fine di evitare dubbi interpretativi, la locuzione in questione è stata eliminata.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	rafforzato” o di confermare che il termine “rafforzato” non rappresenti una novità con significato prescrittivo rispetto a quanto già indicato nella normativa in vigore.		
<b>PARTE PRIMA</b> <i>Sezioni I e II</i> <b>SULL’APPLICAZIONE DEL</b> <b>PRINCIPIO DI</b> <b>PROPORZIONALITA’</b>	È stata chiesta l’introduzione di criteri oggettivi di proporzionalità sulla base ad es. del fatturato annuo, del numero dipendenti, del volume delle operazioni, del numero clienti attivi, della complessità operativa (prodotti/servizi offerti).	Chiarimento a lato	Il principio di proporzionalità assume rilievo ai fini della collaborazione attiva e non può essere ancorato a parametri quantitativi definiti dalla UIF. Al medesimo principio si conformano le indicazioni contenute nella Parte Seconda, Sezione II, avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, nonché le indicazioni operative di dettaglio disponibili ai destinatari abilitati nel Portale Infostat-UIF.
<b>PARTE PRIMA</b> <i>Sezione II. Individuazione delle anomalie</i>	È stato chiesto di definire l’esatta portata del concetto di “fonti attendibili e indipendenti”, che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 231/2007, rappresentano quelle che i soggetti obbligati sono chiamati a consultare nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale. È stato chiesto di chiarire che il monitoraggio continuo non richiede l’adozione di presidi ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa in materia di adeguata verifica e aggiornamento del profilo del cliente.	In parte, chiarimento a lato	Cfr. Parte Prima, Sezione II. È stato precisato che possono assumere rilievo fonti quali, a titolo esemplificativo, le valutazioni del rischio condotte ai sensi del decreto antiriciclaggio, le richieste ricevute dall’Autorità giudiziaria o dagli Organi investigativi inerenti a fattispecie di rilevanza penale, dalle Autorità di vigilanza o dalla UIF, le analisi compiute sotto il profilo del rischio di credito connesso con il soggetto ovvero fonti di informazione aggiuntive, incluse quelle pubblicamente accessibili, purché attendibili, indipendenti e aggiornate.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>È stato chiesto di chiarire ed evidenziare che la valutazione di opportunità circa l'adozione degli strumenti informatici deve essere ricondotta ai principi di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto delle dimensioni, della natura e della complessità organizzativa del soggetto obbligato.</p> <p>È stata evidenziata la mancanza di una definizione di "intelligenza artificiale" e richiesta la menzione del Regolamento 2024/1689.</p>	In parte, chiarimento a lato	<p>È stato precisato che fuori dai casi di impiego obbligatorio degli strumenti, anche informatici, ai sensi del decreto antiriciclaggio, il ricorso ai medesimi è opportuno in presenza di attività caratterizzate da operazioni frequenti o della stessa tipologia, in funzione delle esigenze di contenimento del rischio. Nell'ambito dei predetti strumenti rientrano anche quelli basati su sistemi di intelligenza artificiale (è stato in proposito inserito il richiamo del regolamento (UE) 2024/1689) che, laddove utilizzati, devono essere conformi alle disposizioni a essi eventualmente applicabili, basarsi su dati oggettivi e verificabili ed essere accompagnati da adeguate valutazioni svolte con l'intervento umano, al fine di controllare ed eventualmente validare le anomalie da essi evidenziate.</p>
	<p>È stato chiesto di elidere o comunque attenuare la rilevanza data dal giudizio di merito circa "le banche dati istituite dagli Organismi di autoregolamentazione" in ragione del mancato esercizio dell'opzione di istituzione delle medesime, a oggi generalizzato per tutte le categorie professionali.</p>	Sì	<p>È stato espunto il riferimento alle banche dati informatiche presso gli Organismi di autoregolamentazione.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	Sono state chieste precisazioni sulla portata delle disposizioni delle istruzioni sulla condivisione delle anomalie, in particolare in relazione all'art. 39, comma 5, del d.lgs. 231/2007.	In parte, chiarimento a lato	È stato precisato che, nel caso di condivisione delle informazioni concernenti le operatività anomale, fuori dai casi consentiti dal decreto antiriciclaggio (cfr. art. 39), i destinatari omettono ogni riferimento all'eventuale invio di SOS a valle delle valutazioni effettuate e garantiscono in ogni caso la riservatezza dei dati.
	È stato chiesto di introdurre un obbligo di mantenere traccia scritta delle verifiche e validazioni compiute dal professionista/responsabile SOS in caso di utilizzo dell'AI.	Chiarimento a lato	In tema di mantenimento della "traccia" delle valutazioni compiute si veda Parte Prima, Sezione III.
	È stato chiesto di fornire una definizione chiara e orientata all'operatività del concetto di "significatività", eventualmente accompagnata da un set di criteri oggettivi e soggettivi e da esempi pratici o casi applicativi.	Chiarimento a lato	Non è possibile fornire nelle istruzioni criteri predefiniti per la definizione delle operatività significative, tenuto conto che si tratta di una valutazione rimessa al destinatario sulla base della propria concreta attività professionale e in relazione alla evoluzione della stessa nel tempo.
	È stato chiesto di fornire chiare indicazioni in merito ai livelli e/o limiti di visibilità delle informazioni sulle anomalie non solo all'interno di un gruppo bancario ma anche rispetto alle strutture di business preposte all'analisi di primo livello.	Chiarimento a lato	Per il chiarimento sulla condivisione delle informazioni inerenti alle anomalie cfr. <i>supra</i> .

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	È stato chiesto di precisare se gli accordi di condivisione tra destinatari debbano essere necessariamente formalizzati e, in tal caso, con quali modalità e ancora se tali accordi debbano essere comunicati alla UIF.	Chiarimento a lato	In tema di eventuali “accordi di condivisione tra destinatari” cfr. Parte Seconda, Sezione II, per quanto possa eventualmente confluire nella procedura interna di segnalazione.
	È stato chiesto di chiarire se la acquisizione e conservazione di informazioni tratte da internet relative a clienti e/o soggetti ad essi collegati debbano e possano essere conservate senza che ciò costituisca violazione delle previsioni del GDPR e, se del caso, quali valutazioni debbano essere effettuate e tracciate da parte del professionista, per evidenziare che le informazioni così acquisite e conservate non siano sovrabbondanti rispetto alla finalità GDPR.	Chiarimento a lato	Le istruzioni specificano che resta ferma la disciplina in materia di protezione dei dati personali.
	È stato chiesto di prevedere che, in caso di evoluzione di partenariati per la condivisione di informazioni tra professionisti, la presenza di notizie non genera alcun automatismo collegato alla predisposizione di segnalazioni, che rimangono in ogni caso soggette alla valutazione del professionista stesso.	Chiarimento a lato	La presenza di notizie, nell'ambito di un partenariato per la condivisione di informazioni, non comporta automatismi segnaletici né esclude il necessario iter valutativo del destinatario.



Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>PARTE PRIMA</b> <b>Sezione III. Esame delle anomalie</b>	<p>È stato suggerito di prevedere tre distinti processi di analisi delle anomalie: <i>i)</i> vaglio preliminare, al fine di escludere le anomalie manifestamente prive di rilevanza segnaletica con criteri oggettivi; <i>ii)</i> valutazione della sussistenza del sospetto; <i>iii)</i> valutazione integrata con una correlazione tra elementi soggettivi/oggettivi e la verifica della sussistenza degli indicatori di anomalia.</p>	No	Cfr. Parte Prima, Sezioni II-III-IV, nelle quali sono già individuate e descritte le fasi concernenti l'individuazione delle anomalie, l'esame delle anomalie e la segnalazione delle operazioni sospette.
	<p>Con riferimento agli studi individuali e a quelli di modeste dimensioni, è stato chiesto di escludere espressamente, o comunque di considerare inapplicabile, la possibilità di individuare un soggetto o una struttura interna incaricata di effettuare un vaglio preliminare delle anomalie rilevate.</p> <p>È stato chiesto di chiarire il regime di responsabilità laddove le istruzioni prevedono la possibilità che un soggetto o una struttura abbia il compito di condurre un vaglio preliminare “filtrando le anomalie che – a una prima analisi – risultano agevolmente giustificabili”.</p>	In parte, chiarimento a lato	È stato specificato che, nel caso in cui le anomalie siano individuate con l'ausilio di strumenti informatici, i destinatari possono individuare un soggetto o una struttura che, in funzione della propria complessità organizzativa nonché della numerosità delle anomalie individuate sulla base dei predetti strumenti, conduce un vaglio preliminare teso a escludere quelle che, a una prima analisi, risultano agevolmente giustificabili. Le anomalie che persistono dopo tale vaglio preliminare sono sottoposte a valutazione per stabilire se ricorrono i presupposti per l'invio di una SOS.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>È stato chiesto di specificare la necessità di designare formalmente i soggetti coinvolti nel vaglio preliminare come autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003; richiamare l'esigenza di limitare il trattamento dei dati personali a quelli strettamente pertinenti e necessari ai fini della valutazione del sospetto, nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c), GDPR); incentivare, laddove possibile, la predisposizione di un'apposita informativa a tutela dei soggetti coinvolti nell'analisi delle anomalie, anche al fine di rafforzare i presidi di accountability.</p>	Chiarimento a lato	Non sono state inserite ulteriori previsioni in argomento, al fine di salvaguardare l'autonomia organizzativa dei destinatari, anche rispetto agli adempimenti svolti in osservanza di ulteriori discipline di settore come quella in materia di tutela dei dati personali.
	<p>È stato chiesto di escludere o di riformulare la previsione secondo cui i soggetti obbligati debbano tenere traccia scritta o documentale del processo logico-valutativo effettuato per includere o escludere dall'area del sospetto un'operazione.</p> <p>È stato chiesto di chiarire se i dati relativi agli accessi al software per la gestione di tutti i casi di anomalia ed eventualmente la conservazione dei dati e delle informazioni relative al caso siano da</p>	In parte, chiarimento a lato	<p>È stato precisato che il destinatario, quando ritiene che il sospetto non sussista, adotta a propria tutela accorgimenti volti ad agevolare la ricostruzione a posteriori delle valutazioni effettuate. In tal senso, è di ausilio la conservazione di una traccia delle predette valutazioni, anche in forma sintetica o con rinvio a eventuali documenti consultati, per avere contezza a distanza di tempo delle ragioni considerate sufficienti per escludere il sospetto.</p> <p>Si è in proposito ritenuto di non specificare il termine entro il quale conservare la predetta traccia, avendo comunque presente che la conservazione è</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>considerarsi come parte delle informazioni da conservare al fine di dimostrare il percorso valutativo svolto a posteriori.</p> <p>È stata suggerita l'introduzione di una scheda di analisi strutturata (soggetto/oggetto/contesto) con la motivazione articolata del giudizio e la tracciabilità del processo decisionale, nonché l'inserimento di tabelle operative contenenti criteri oggettivi, format documentali standardizzati e rappresentazione del processo decisionale (flowchart).</p>	Chiarimento a lato	<p>indicata a tutela del destinatario e in chiave difensiva.</p> <p>Nell'ambito di quanto indicato per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette, si è ritenuto di non accogliere la proposta di introdurre una scheda di analisi strutturata, in quanto tale adempimento sarebbe stato considerato un aggravio operativo a carico dei destinatari ed è preferibile rimmetterlo all'autonomia organizzativa dei medesimi.</p>
<p><b>PARTE PRIMA</b> <b><i>Sezione IV. Segnalazione delle operazioni sospette</i></b></p>	<p>È stato chiesto di chiarire il passaggio in cui si richiede ai destinatari “di evitare che la stessa operatività sia stata già riportata in altra segnalazione” e di “valorizzare i collegamenti esistenti con eventuali precedenti SOS”, al fine di creare dubbi in fase applicativa; è stato chiesto altresì di confermare che lo stesso non è applicabile al caso in cui più professionisti appartenenti al medesimo studio professionale inviino distinte segnalazioni sulla medesima operatività</p>	Sì, chiarimento a lato	<p>Cfr. Parte Prima, Sezione IV e Sezione VI</p> <p>Le istruzioni intendono evitare che contenuti informativi già segnalati in precedenza siano pedissequamente ripetuti nella nuova segnalazione, atteso che è a disposizione del destinatario la funzione di “collegamento” tra più segnalazioni. La previsione in argomento non riguarda l'invio di SOS da parte di destinatari diversi quali possono essere i professionisti aventi il medesimo cliente. Esperienze pratiche ed esempi concreti potranno essere condivisi nell'ambito dei flussi di ritorno che</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>di analogo contenuto (e anche eventualmente concordato), in quanto i destinatari dell'obbligo segnaletico rimangono comunque i singoli professionisti, che non possono considerare assolto il proprio obbligo facendo affidamento sul fatto che un altro collega vi abbia provveduto.</p> <p>È stato chiesto di chiarire il possibile contrasto tra le indicazioni delle sezioni IV e VI e, in generale, il trattamento previsto per la reiterazione della segnalazione riferita alla medesima operazione.</p> <p>È stato chiesto di specificare che: - il destinatario deve evitare duplicazioni non motivate, ossia l'invio di SOS identiche prive di nuovi elementi rispetto a quelle già trasmesse; - è tuttavia opportuno valorizzare i collegamenti con precedenti SOS nel caso in cui la nuova segnalazione presenti profili evolutivi, modifiche operative o ulteriori elementi di rischio che ne giustificano l'invio. È stata evidenziata l'utilità dell'inserimento di esempi applicativi.</p> <p>È stato chiesto di riservare attenzione all'elencazione delle circostanze che,</p>	<p></p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>la UIF fornisce ai destinatari ai sensi della Parte Prima, Sezione VIII, delle istruzioni.</p> <p>È stato specificato che le circostanze in esame non sono di per sé sufficienti per effettuare una</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>considerate singolarmente, non sono sufficienti per effettuare una segnalazione di operazione sospetta.</p> <p>È stato suggerito di inserire tra le cause non sufficienti per effettuare una segnalazione di operazione sospetta anche le ipotesi previste alla Sezione IX. “Segnalazione e rapporti con altre previsioni normative”.</p>		<p>segnalazione di operazioni sospette. La previsione è volta a evitare segnalazioni prive di ponderate valutazioni sottostanti; rileva in ogni caso l’operatività avvenuta presso il destinatario o di cui questi possa avere conoscenza nell’ambito dell’attività professionale in concreto svolta.</p>
	<p>È stato evidenziato che l’elencazione delle circostanze che, considerate singolarmente, non sono sufficienti per effettuare una segnalazione di operazioni sospette sarebbe in contrasto con l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui per generare l’obbligo di segnalazione sarebbe sufficiente il c.d. “sospetto semplice”.</p>	Chiarimento a lato	<p>Cfr. Parte Prima, Sezione IV. L’elencazione delle circostanze singolarmente non sufficienti per effettuare una SOS non appare in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza nella misura in cui non si intende escludere la rilevanza del “sospetto semplice”, quanto piuttosto evitare segnalazioni trasmesse alla UIF in assenza di sospetti rilevati a partire dalla valutazione di elementi sia oggettivi sia soggettivi.</p>
	<p>È stato chiesto se è corretto affermare che se ricorrono contemporaneamente due delle circostanze riportate ai punti da i) a vi) è necessario effettuare una SOS.</p>	Chiarimento a lato	<p>Non è possibile instaurare automatismi in coincidenza della ricorrenza delle circostanze in numero superiore a uno.</p>
	<p>È stato chiesto di chiarire cosa debba intendersi per “documenti pertinenti”, e se tale espressione possa essere</p>	Chiarimento a lato	<p>I “documenti pertinenti” ai quali si fa riferimento nella Parte Prima, Sezione IV, delle istruzioni sono documenti “a supporto e integrazione, comunque</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>ricondata ai contenuti descritti nella nota n. 67 dello stesso documento nella sezione II della Parte Terza relativa al portale Infostat-UIF.</p> <p>In riferimento all'elenco delle circostanze non sufficienti per effettuare una SOS, è stato proposto di integrare con i casi in cui un soggetto o una determinata operatività siano già stati oggetto di precedente segnalazione, e le nuove evidenze risultino sostanzialmente identiche a quelle già trasmesse, senza elementi di novità, aggravamento o evoluzione.</p> <p>È stato chiesto di specificare che il destinatario è tenuto a considerare “le operazioni eseguite, anche in parte, presso altri destinatari sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione” nei limiti delle informazioni in proprio possesso. È stato chiesto di fornire maggiori chiarimenti sul termine “presso altri destinatari” per comprendere se con tale espressione si intendano le operazioni riferibili a clienti in comune (es. gruppi o soggetti collegati) rilevate nell'ambito delle attività di analisi</p>	<p></p> <p>Chiarimento a lato</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>attinenti e coordinati con gli elementi informativi forniti”, ritenuti strettamente necessari per la chiara e completa rappresentazione del sospetto.</p> <p>Con riguardo alla proposta di considerare operatività già oggetto di segnalazione, cfr. Parte Prima, Sezione VI.</p> <p>È stato specificato che i destinatari considerano anche operatività rifiutate, tentate o interrotte nonché operazioni eseguite, anche in parte, presso altri destinatari sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione, queste ultime ove note. Il riferimento è generale ai destinatari aventi clienti comuni a prescindere dall'appartenenza al medesimo gruppo.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>interna o anche a soggetti terzi, esterni e per individuare le modalità ritenute idonee a rilevare tali operazioni (es. sistemi interni, flussi infragruppo, analisi su clientela comune).</p> <p>Sono state chieste delucidazioni in relazione al paragrafo in base al quale “Nel caso di sospetto rilevato a partire da anomalie individuate nell’ambito di un partenariato per la condivisione di informazioni, la segnalazione menziona anche l’esistenza del medesimo”, per comprendere se “medesimo” sia riferito a “sospetto” o a “partenariato”.</p> <p>È stato chiesto dove è possibile reperire l’elenco dei codici dei fenomeni messi a disposizione dalla UIF.</p> <p>Con riguardo al punto ii., è stata proposta la revisione/ precisazione con riferimento alla esclusione generalizzata dell’obbligo segnaletico nei casi in cui il profilo di rischio elevato derivi da “pregresse e datate segnalazioni” a carico del segnalato. È stato osservato che tale</p>	<p></p> <p>Chiarimento a lato</p> <p>Chiarimento a lato</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p></p> <p>Il riferimento è alla esistenza del partenariato, che potrà essere menzionata nella parte descrittiva della SOS.</p> <p>I codici dei fenomeni sono riportati nelle indicazioni operative di dettaglio per l’applicazione delle istruzioni. Cfr. altresì sito istituzionale della UIF, sezione Comunicati, Comunicato del 29.12.2023.</p> <p>La circostanza di cui al punto ii. esclude di per sé l’obbligo di SOS, che tuttavia può ricorrere se il destinatario ravvisa ulteriori elementi utili a considerare esistente il sospetto. Tali elementi non possono essere codificati nelle istruzioni in quanto dipendono dal caso concreto all’attenzione del destinatario.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>previsione, oltre che di difficile applicazione nell'operatività concreta di alcune categorie di segnalanti (ad. es. professionisti, compro-oro operanti su più filiali) potrebbe risultare eccessivamente limitante, se si considera che: la recidiva di condotte anomale, ancorché afferenti a momenti diversi nel tempo, rappresenta spesso un fattore endemico di rischiosità non mitigabile attraverso il processo di adeguata verifica; la locuzione “datate” non è oggettiva né normativamente definita (a differenza del termine decennale di conservazione), e lascia spazio a margini di eccessiva discrezionalità; il ripetersi anche a distanza di tempo di plurime operatività anomale può costituire – proprio in ragione della reiterazione – un fattore (aggravante) del sospetto, coerente con la logica dell'art. 35 D.lgs. 231/2007.</p> <p>In relazione al punto iii. è stato chiesto di confermare che, con il riferimento a “l'individuazione di notizie negative sul soggetto cui è riferita l'operatività ovvero sulle sue controparti o soggetti collegati”, si intenda introdurre espressamente le</p>		<p>Il riferimento a “segnalazioni datate” in rapporto al rischio rilevato appare coerente con l'indicazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. 231/2007, secondo cui le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate.</p>
		Chiarimento a lato	<p>Il riferimento alle “controparti o soggetti collegati” di cui al punto iii. è coerente con l'indicatore di anomalia n. 5 di cui al Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, laddove si fa riferimento a operatività con controparti note per ricorrenza di circostanze pregiudizievoli.</p>



Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>controparti e i soggetti collegati al cliente tra i soggetti che i destinatari delle istruzioni devono sottoporre a specifici controlli (rilevando che la raccolta dei dati su tali soggetti potrebbe non essere agevole).</p> <p>Con riferimento al punto iv., è stato chiesto di chiarire come il passaggio si concilia con il disposto dell'art. 35 che prevede che "Il sospetto è desunto ... da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto" ove la circostanza anomala sia relativa ad operatività avvenuta presso la controparte.</p> <p>È stato osservato che le circostanze indicate nella sezione IV coincidendo con precisi indicatori di anomalia, per evitare malintesi interpretativi in sede di verifica, dovrebbero essere maggiormente specificate e condivise con il MEF e la GdF.</p>	<p>Chiarimento a lato</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>Il punto iv. è volto unicamente a evitare che la SOS inviata dal destinatario sia priva di elementi informativi valutati dal medesimo e in tutto corrispondente a mera comunicazione di operatività anomala rilevata presso altro destinatario. Si rammenta, infatti, l'esigenza di valutare elementi soggettivi e oggettivi del sospetto a partire dalle anomalie rilevate.</p> <p>Le istruzioni sono state predisposte in collaborazione con la Guardia di Finanza nonché alla luce delle interlocuzioni svolte con la Direzione Investigativa Antimafia, le Autorità di vigilanza di settore, gli Organismi di autoregolamentazione, oltre che tenuto conto delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>È stato chiesto di chiarire se per operatività rifiutate, tentate o interrotte si intendano quelle riferite: (i) esclusivamente al singolo destinatario; (ii) anche al gruppo a cui il destinatario appartiene; (iii) anche ad altri destinatari non appartenenti al gruppo.</p> <p>È stato chiesto se per ogni segnalazione, indipendentemente dall'origine della stessa, si debba evidenziare se i soggetti collegati siano stati oggetto di scambi informativi tra destinatari nell'ambito degli "stessi clienti" o della "stessa operazione".</p>	Chiarimento a lato	<p>Gli elementi informativi valutati dal destinatario quale giustificazione delle anomalie rilevate sono rimesse al prudente apprezzamento del medesimo destinatario; a tutela di quest'ultimo si richiama la previsione secondo cui, il destinatario, quando ritiene che il sospetto non sussista, adotta accorgimenti volti ad agevolare la ricostruzione a posteriori delle valutazioni effettuate. In tal senso, è di ausilio la conservazione di una traccia delle predette valutazioni, anche in forma sintetica o con rinvio a eventuali documenti consultati, per avere contezza a distanza di tempo delle ragioni considerate sufficienti per escludere il sospetto.</p> <p>Il riferimento è alle operatività comunque prese in considerazione per valutare se sussistono i presupposti per l'invio di una SOS.</p> <p>Ai fini della compilazione della SOS, cfr. indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle medesime istruzioni disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>PARTE PRIMA</b> <i>Sezione V. Riservatezza inerente alle segnalazioni e alle comunicazioni interne</i>	<p>È stato chiesto di precisare che il divieto di inserire tra gli elementi descrittivi della segnalazione ovvero nei documenti allegati nonché nelle interlocuzioni con la UIF, ogni riferimento, diretto o indiretto, all'identità delle persone fisiche che hanno concorso all'esame dell'operatività o alla redazione della segnalazione riguarda esclusivamente l'identificazione personale dei soggetti coinvolti, mentre l'indicazione generica del ruolo o della funzione aziendale, ove non consenta la diretta o indiretta riconducibilità alla persona fisica segnalante può essere ammessa, ove rilevante e funzionale alla comprensione del contesto segnalato.</p>	Chiarimento a lato	Le indicazioni fornite sono volte a tutelare la riservatezza delle persone che partecipano all'iter segnaletico, in linea con le tutele previste dal decreto antiriciclaggio. Sono ammesse indicazioni generiche coerenti con le predette tutele, fermo restando che la persona fisica non deve essere identificabile in modo univoco in base al ruolo ricoperto.
	<p>È stato chiesto di specificare se sono previsti standard minimi con riferimento alla confidenzialità e riservatezza tanto dei dati e delle informazioni che vengono processati dai destinatari quanto dei dati che vengono condivisi con le autorità di riferimento.</p>	Chiarimento a lato	Non sono previsti standard minimi; è stabilito il principio della tutela della riservatezza in coerenza con quanto indicato dalla normativa primaria
	<p>Sono stati chiesti chiarimenti in merito alle cautele da adottare per omettere, tra gli elementi descrittivi della segnalazione</p>	Chiarimento a lato	L'adozione delle cautele in questione è rimessa ai destinatari nella compilazione delle SOS e nell'inserimento dei relativi allegati.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	ovvero nei documenti allegati nonché nelle interlocuzioni con la UIF, ogni riferimento, diretto o indiretto, al destinatario, che inevitabilmente dev'essere indicato nella segnalazione.		
<b>PARTE PRIMA</b> <b>Sezione VI. Tempistiche della</b> <b>collaborazione attiva</b>	<p>È stata chiesta una riformulazione della Sezione VI per evitare dubbi derivanti dalla combinazione delle seguenti previsioni: “Il destinatario valuta attentamente se è opportuno reiterare la segnalazione nel caso di operatività successivamente individuata che presenti le medesime caratteristiche della precedente”; “La mera reiterazione nel tempo della stessa tipologia di operazioni sospette da parte del cliente già segnalato non integra il presupposto per una nuova segnalazione”.</p> <p>È stato chiesto di fornire delucidazioni sulla nozione di “tempestività” dell’attività segnaletica nonché di chiarire il concetto di “lasso di tempo” quale parametro di valutazione della nuova segnalazione.</p>	Sì, chiarimento a lato	<p>Cfr. Parte Prima, Sezione VI, in cui è stato specificato che, nel caso di soggetti e operatività già segnalati, il destinatario valuta attentamente se è opportuno reiterare la segnalazione nel caso di operatività successivamente individuata, evitando una nuova SOS che presenti le medesime caratteristiche della precedente. Al fine di decidere se inviare una nuova segnalazione, il destinatario considera parametri quali il lasso di tempo trascorso tra l’operatività valutata e la precedente segnalata, i soggetti coinvolti nella medesima nonché i flussi di ritorno ricevuti dall’Unità, verificando la presenza di profili nuovi o più gravi di sospetto rispetto a quanto in precedenza comunicato alla UIF.</p> <p>I destinatari valutano in particolare di inviare una nuova segnalazione qualora emergano ulteriori elementi rispetto al quadro già rappresentato alla UIF, quali l’individuazione di significativi cambiamenti nei comportamenti, nelle caratteristiche dell’operatività ovvero nei legami</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>È stato chiesto di chiarire la finalità della riflessione attenta e motivata richiesta al professionista prima di procedere con un'ulteriore segnalazione nei confronti di un soggetto già oggetto di precedente segnalazione.</p>		<p>con altri soggetti, che integrano in modo rilevante lo scenario di sospetto o ne configurano uno nuovo. Nel fornire tale indicazione non è possibile riportare un intervallo temporale preciso da prendere a riferimento rispetto all'eventuale reiterazione della segnalazione. A titolo di collaborazione si rinvia a Corte di Cassazione, sez. II, 21 agosto 2017, n. 20212.</p>
	<p>È stato chiesto di chiarire se la previsione per cui “La mera reiterazione nel tempo della stessa tipologia di operazioni sospette da parte del cliente già segnalato non integra il presupposto per una nuova segnalazione” trovi applicazione anche a operazioni reiterate dal cliente mentre è in corso da parte della UIF un'istruttoria ai fini della sospensione di un'operazione analoga già segnalata. È stato chiesto se in tal caso possa ritenersi idonea una mera comunicazione tempestiva inviata alla UIF tramite PEC.</p>	Chiarimento a lato	<p>Per la valutazione delle operazioni a fini di sospensione, cfr. Parte Prima, Sezione VII.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>PARTE PRIMA</b> <b>Sezione VII. Sospensione delle operazioni sospette</b>	<p>È stato chiesto di indicare il tempo massimo per la comunicazione, da parte dell'UIF, dell'insussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di sospensione ovvero dell'avvio dell'iter di valutazione della segnalazione; è stato chiesto, poi, di stabilire un termine entro cui comunicare l'esito della valutazione svolta dalla UIF sulla richiesta di sospensione. È stato suggerito di attribuire valore di diniego al mancato riscontro entro il termine previsto. È stato suggerito, infine, che la comunicazione di sospensione possa avvenire, in via preliminare, attraverso il portale Infostat-UIF, che rappresenta uno strumento già consolidato e funzionale per l'interazione tra operatori e Autorità, con successiva formalizzazione mediante PEC.</p>	In parte, chiarimento a lato	<p>È stato previsto che entro i due giorni lavorativi successivi alla SOS la UIF comunica l'insussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di sospensione ovvero l'avvio dell'iter di valutazione della medesima (Cfr. Parte Prima, Sezione VII). Non è possibile introdurre un termine entro il quale è completata l'istruttoria, in quanto la durata di quest'ultima dipende dalle interlocuzioni svolte con le altre Autorità competenti, al fine di escludere – come richiesto dal decreto antiriciclaggio – pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF assicura comunque al destinatario costante supporto informativo e la tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione svolta.</p>
	<p>È stato chiesto se può essere riferito al cliente che il ritardo nell'esecuzione dell'operazione richiesta è dovuto a verifiche che il destinatario ha in corso ai sensi della disciplina antiriciclaggio.</p>	Chiarimento a lato	<p>Si rammenta il divieto di comunicazione di cui all'art. 39 del d.lgs. 231/2007 nonché le indicazioni di riservatezza contenute nelle istruzioni.</p>
	<p>È stato rilevato che la formalizzazione di un'operazione nel tempo è cambiata in relazione alle evoluzioni tecnologiche</p>	Chiarimento a lato	<p>Le istruzioni, fra le condizioni per l'esercizio del potere di sospensione, richiedono agli obbligati di formalizzare l'operazione non eseguita in modo</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>che hanno ampliato le modalità operative messe a disposizione della clientela. Al riguardo, è stato proposto di riconoscere formalmente la possibilità per il soggetto obbligato di fornire documentazione alternativa ai fini dell'esercizio del potere di sospensione, per attestare in modo equivalente l'inserimento dell'operazione da parte del cliente e l'effettiva volontà dispositiva.</p> <p>In merito alle condizioni che devono ricorrere congiuntamente ai fini dell'esercizio del potere di sospensione è stato proposto: di rivedere nel primo punto – nel senso della sua eliminazione – il richiamo alla possibilità che l'operazione possa comportare la “conversione, il trasferimento, l'occultamento o l'utilizzo di somme di denaro, beni o altre utilità che si sospetta possano derivare da reato o essere finalizzati al finanziamento del terrorismo o all'elusione di misure reali o di prevenzione patrimoniale di competenza dell'Autorità giudiziaria) in quanto questa condizione è, sostanzialmente, presupposto indefettibile dell'obbligo segnaletico.</p>	Chiarimento a lato	<p>preciso e circostanziato, senza specifici vincoli in relazione alla documentazione da allegare.</p> <p>Con riferimento alle condizioni che devono ricorrere per l'esercizio del potere di sospensione, si precisa che il predetto potere mira a preservare la situazione esistente – ovvero la mancata esecuzione, pur in via temporanea, di un'operazione sospetta – in attesa di eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. In tale contesto, la presenza di operazioni sospette non ancora eseguite rappresenta un presupposto essenziale per l'esercizio del potere da parte della UIF. Nel definire l'oggetto del potere di sospensione il decreto antiriciclaggio menziona le “operazioni”. È stato precisato che non è possibile valutare a fini di sospensione la decisione del destinatario inerente all'instaurazione di un nuovo rapporto (è il caso dell'apertura di rapporto bancario, della sottoscrizione di polizza assicurativa, della concessione di finanziamento, ecc.). Inoltre, le</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>Diversamente, è stato chiesto di chiarire la portata di tale requisito nella prospettiva di un suo proficuo utilizzo in sede valutativa; di precisare, con riferimento al punto successivo, che la sospensione non si applichi all'instaurazione del rapporto continuativo né all'accettazione dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, considerando che la normativa primaria qualifica il potere di sospensione dell'esecuzione di operazioni.</p> <p>È stato chiesto se le comunicazioni della UIF concernenti la valutazione della sospensione: avverranno esclusivamente tramite il portale Infostat-UIF o attraverso l'utilizzo di PEC indicate sul sito istituzionale della UIF; oppure, in caso di utilizzo di altri canali o indirizzi, quale sia la struttura organizzativa minima (es. Ufficio o Divisione) che il destinatario può legittimamente considerare come referente autorizzato UIF ai fini dell'interlocuzione.</p>	<p></p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>operazioni non eseguite sono distinte da quelle già rifiutate dal destinatario per le quali non può essere chiesta la valutazione della UIF ai fini della sospensione.</p> <p>Cfr. sito istituzionale della UIF, sezione Comunicati, Comunicato del 28 novembre 2025 sul nuovo sistema di gestione delle istruttorie di sospensione.</p>



Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>PARTE PRIMA</b> <i>Sezione VIII. Flusso di ritorno della UIF.</i>	<p>È stato suggerito di conservare la tempistica trimestrale attualmente adottata dall'Autorità per gli invii degli elenchi A (i.e. assenza sufficienti elementi di rischio) e B (i.e. basso rischio)</p>	Chiarimento a lato	<p>La periodicità semestrale è indicata come limite temporale minimo, che non esclude flussi di ritorno più ravvicinati nel tempo (cfr. in argomento sito istituzionale della UIF, sezione Comunicati, Comunicato del 22 ottobre 2024 in tema di variazione della periodicità di comunicazione ai segnalanti delle SOS ritenute non rilevanti).</p>
	<p>È stato chiesto che le comunicazioni sugli esiti delle segnalazioni e le schede di feedback siano rese disponibili in tempi certi e compatibili con le scadenze fiscali e dichiarative al cui rispetto i Commercialisti sono tenuti in ragione dell'espletamento del mandato ricevuto dal Cliente, consentendo loro di adempiere senza ritardi o difficoltà operative.</p>	No	<p>Non appare possibile coordinare il flusso di ritorno sulle SOS con “scadenze fiscali e dichiarative” difficilmente preventivabili a priori per la UIF. Secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Sezione VIII, flussi di ritorno ulteriori possono essere comunque previsti dalla UIF anche con il coinvolgimento degli Organismi di autoregolamentazione.</p>
	<p>È stato chiesto di riconsiderare l'opportunità di invio delle schede di feedback a tutti i destinatari, tenuto conto che alcune entità più piccole – benché rilevanti sul mercato – rischierebbero di essere penalizzate dal sistema di selezione così come delineato nelle istruzioni e private di un valido strumento per analizzare nel concreto le valutazioni svolte e cogliere utili</p>	Chiarimento a lato	<p>Al fine di assicurare flussi di ritorno nella misura più ampia possibile, ai sensi delle istruzioni, i destinatari che alla luce dei parametri individuati dalla UIF non ricevono le schede di feedback possono beneficiare di flussi di ritorno sulla collaborazione attiva, secondo le modalità individuate dalla UIF, anche con il coinvolgimento del relativo Organismo di autoregolamentazione o associazione rappresentativa della categoria del</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>indicazioni per una miglior valutazione di future attività sospette.</p> <p>Sono stati chiesti chiarimenti in merito ai criteri adottati dalla UIF per individuare i destinatari delle schede di feedback. È stato inoltre chiesto se la valutazione possa avere, anche indirettamente, un carattere sanzionatorio e, con riguardo al concetto di “gruppo di appartenenza”, al quale la valutazione è riferita, di chiarire se tale gruppo sia da intendersi come un insieme di soggetti appartenenti a uno stesso gruppo societario, a una medesima categoria professionale, o se si tratti di una classificazione operata dalla UIF sulla base di criteri omogenei (ad esempio per volume di segnalazioni, tipologia di attività o altri parametri).</p> <p>Sono state chieste indicazioni puntuali sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni sugli esiti nell’ambito dei gruppi: se, in presenza di un modello organizzativo non accentrato e nel caso in cui sia la capogruppo sia un’altra entità del gruppo abbiano trasmesso una segnalazione sullo stesso soggetto, la comunicazione sugli esiti venga indirizzata solo alla capogruppo o anche</p>	Chiarimento a lato	<p>destinatario. Tali flussi di ritorno possono riguardare gruppi o categorie di destinatari.</p> <p>Le schede di feedback contengono indicatori sintetici, calcolati con algoritmi statistici, relativi all’attività segnaletica di ciascun destinatario, confrontati con quelli della categoria di appartenenza; in tale contesto il riferimento “alla valutazione sulla collaborazione attiva del destinatario in relazione a un gruppo di appartenenza” non riguarda il “gruppo societario”, ma il “gruppo” di destinatari che la UIF prende in considerazione ai fini dei propri indicatori sintetici, sulla base delle caratteristiche dei destinatari, raggruppati all'interno di un campione omogeneo, per natura, attività e dimensioni. Per ottenere risultati affidabili, i predetti indicatori devono essere calcolati su un campione statisticamente significativo; quindi, le schede possono essere prodotte solo per soggetti che abbiano trasmesso un congruo numero di segnalazioni. La UIF ha intrapreso iniziative per ampliare il numero dei destinatari di tali schede. Per i segnalanti di minori dimensioni, per cui non sussiste la base statistica per avviare il calcolo delle schede, saranno intraprese altre iniziative volte al miglioramento della collaborazione attiva, calibrate di volta in volta sulla particolare categoria di segnalanti e sulle peculiarità operative, come precisato anche nella Sezione VIII.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>alla singola entità segnalante; si propone di valutare l'invio, su base periodica, di una comunicazione sugli esiti alla capogruppo, al fine di consentire a quest'ultima di svolgere adeguatamente il proprio ruolo di coordinamento.</p>		<p>La scheda di feedback è funzionale a orientare meglio il destinatario nella propria attività di collaborazione attiva.</p> <p>Al momento la UIF censisce ciascun segnalante in maniera autonoma rispetto al gruppo di appartenenza: ne discende che le comunicazioni sugli esiti interessano la singola entità segnalante.</p> <p>La UIF si riserva di fornire eventuali nuove indicazioni in argomento.</p>
	<p>È stato chiesto di fornire indicazioni sulle caratteristiche delle caselle PEC utilizzate dai destinatari per la ricezione delle comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni e alle schede di feedback, in particolare se sia necessario utilizzare una casella istituita ad hoc per ricevere le comunicazioni dalla UIF o sia sufficiente una casella accessibile da parte di più funzioni.</p> <p>È stato proposto di riconsiderare l'invio delle comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni e alle schede di feedback tramite PEC (limitandone dunque l'invio tramite portale Infostat-UIF), in considerazione del fatto che alla casella PEC del destinatario hanno</p>	Chiarimento a lato	<p>Per quanto riguarda i contatti utilizzati dalla UIF si ricorda che tali recapiti sono forniti dagli stessi destinatari, che ne assicurano gli idonei livelli di riservatezza e stabiliscono i permessi di accesso.</p> <p>Se il destinatario desidera limitare l'accesso alle comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni può fornire alla UIF una casella PEC dedicata esclusivamente a tale scopo.</p> <p>Nessuna delle due tipologie di comunicazioni contiene dati sensibili o riservati, rappresentando meri strumenti di ausilio per consentire ai destinatari di monitorare la qualità della propria attività segnaletica.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>abituamente accesso anche persone diverse dal responsabile SOS.</p> <p>È stato chiesto di prevedere che, nel caso di segnalazioni trasmesse da professionisti per il tramite dei rispettivi Organismi di autoregolamentazione, i sopra citati esiti sono inviati a questi ultimi, che provvederanno a rendere edotto il soggetto obbligato dell'avvenuta comunicazione di ritorno mediante il portale dedicato.</p>	Sì, chiarimento a lato	È stato precisato che, nel caso di segnalazioni trasmesse da professionisti per il tramite dei rispettivi Organismi di autoregolamentazione, gli esiti sono inviati a questi ultimi che provvederanno a comunicarli ai destinatari cui si riferiscono.
<p><b>PARTE PRIMA</b>  <b>Sezione IX. Segnalazione e rapporti con altre previsioni normative</b>  <b>A. Segnalazione e astensione</b></p>	<p>È stato chiesto di specificare che l'obbligo di astensione non trova applicazione qualora sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto.</p> <p>In relazione alla previsione secondo cui "La decisione del destinatario di inviare una segnalazione di operazioni sospette alla UIF non rientra tra i presupposti dell'astensione né obbliga per ciò solo all'interruzione del rapporto" è stato chiesto di chiarire se ciò vada inteso nel</p>	<p>Sì, chiarimento a lato</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>Le istruzioni richiamano già l'art. 42 del decreto antiriciclaggio. È stato specificato che tale disposizione richiama tra l'altro l'ipotesi in cui l'operazione deve essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto; ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto, il destinatario, dopo aver ricevuto l'atto, informa immediatamente la UIF.</p> <p>L'individuazione di una o più operazioni sospette e il relativo invio di una segnalazione alla UIF non comporta automaticamente l'obbligo di interrompere il rapporto con il cliente. La decisione in merito a tale interruzione rientra nell'ambito dell'autonomia valutativa del destinatario in base</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>senso che in presenza di operazione sospetta non è automaticamente da prevedere la chiusura dei rapporti.</p> <p>È stato chiesto un chiarimento in merito al rapporto tra obbligo di SOS e astensione in caso di liquidazione della prestazione assicurativa, qualora sia impossibile verificare l'identità del titolare effettivo.</p>	Chiarimento a lato	<p>agli elementi del caso concreto, ferma restando l'esigenza di evitare fenomeni di <i>de-risking</i>.</p> <p>L'impossibilità di verificare l'identità del titolare effettivo e, quindi, di completare oggettivamente l'adeguata verifica della clientela costituisce presupposto dell'obbligo di astensione, ma non è di per sé sufficiente all'invio di una SOS alla UIF, dovendo a tal fine ricorrere gli elementi richiesti dall'art. 35 del D.lgs. 231/2007, da valutare sulla base delle istruzioni.</p>
<p><b>PARTE PRIMA</b>  <b>Sezione IX. Segnalazione e rapporti con altre previsioni normative</b>  <b>B. Segnalazione e comunicazioni oggettive</b></p>	È stato chiesto se, nel caso in cui un cliente utilizzi somme precedentemente versate in contanti presso un istituto bancario per la sottoscrizione di una polizza vita, tale operazione debba essere considerata automaticamente rilevante ai fini segnaletici oppure se sia soggetta a una valutazione discrezionale da parte dell'intermediario, in coerenza con il principio di esclusione degli automatismi.	Chiarimento a lato	È necessaria una valutazione caso per caso, rimessa all'autonomia valutativa del singolo destinatario, in base ai criteri contenuti nella Sezione IX, lett. B, delle istruzioni ed evitando soluzioni basate su automatismi.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>PARTE PRIMA</b> <i>Sezione IX. Segnalazione e rapporti con altre previsioni normative</i> <b>D. Segnalazione e comunicazioni inerenti a soggetti designati e ad altre misure restrittive</b>	<p>Sono stati chiesti chiarimenti in merito al rapporto tra le segnalazioni di operazioni sospette e le comunicazioni inerenti a soggetti designati</p>	Chiarimento a lato	<p>Le SOS e le comunicazioni su soggetti c.d. designati e altre misure restrittive, di cui alla sezione IX, lett. D, delle istruzioni, hanno presupposti e funzioni differenti e autonomi e, pertanto, non pienamente sovrapponibili. Ne consegue che, ai fini dell'inoltro di una SOS, la ricorrenza di nominativi delle liste rappresenta uno degli elementi oggetto di valutazione, evitando in ogni caso ogni forma di automatismo segnaletico.</p>
	<p>È stato chiesto di inserire tra le premesse la definizione di soggetti designati.</p>	Chiarimento a lato	<p>Cfr. Disposizioni preliminari, Sezione III, nella parte in cui si rinvia all'articolo 1 del decreto antiriciclaggio e del decreto antiterrorismo per le definizioni in essi contenute richiamate nelle presenti istruzioni.</p>
<b>PARTE PRIMA</b> <i>Sezione IX. Segnalazione e rapporti con altre previsioni normative</i> <b>F. Segnalazione e denuncia di reati</b>	<p>È stato chiesto di analizzare la specialità del rapporto tra “segnalazione di operazione sospetta” e “denuncia di reati” nel caso dei notai, poiché con l'adempimento dell'obbligo specifico ex art. 331 c.p.p. si potrebbe ragionevolmente ritenere assolto anche l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.</p>	Chiarimento a lato	<p>La SOS è un atto distinto dalla denuncia di reati; è trasmessa alla UIF quando ne ricorrono i presupposti individuati dall'art. 35 del decreto antiriciclaggio e valutati sulla base delle istruzioni, indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria. La denuncia di un reato, anche nei casi in cui sia obbligatoria per il destinatario, non esclude né sostituisce l'obbligo di inviare una SOS al verificarsi dei presupposti di legge. Nel contempo, non giustifica automatismi segnaletici nel caso in cui la prima sia stata effettuata: il destinatario è in ogni caso tenuto a considerare, sulla base degli elementi soggettivi e</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			oggettivi a disposizione, la complessità e la rilevanza del caso e il potenziale valore aggiunto di una segnalazione. Nel caso in cui l'operatività sospetta segnalata sia stata oggetto di denuncia o di comunicazioni ad altre autorità è opportuno – ove possibile – darne indicazione nella SOS.
	È stato chiesto di specificare se l'occorrenza di una frode o una sospetta frode (es. per furto d'identità o per appropriazione del bene oggetto di un contratto di leasing), sia da considerare un indice per una segnalazione di operazione sospetta.	Chiarimento a lato	La Sezione IX, lett. F, si riferisce in generale al sospetto di reati ai sensi del decreto antiriciclaggio.
	È stato osservato che la richiesta di una SOS in caso di potenziale valore aggiunto rispetto all'indagine in corso pone un elevato margine di discrezionalità interpretativa agli operatori. Sarebbe opportuno quindi, oltre alle analisi effettuate dai soggetti obbligati, in relazione agli indicatori di anomalia e all'operatività del cliente, individuare dei parametri oggettivi per la definizione del sopra citato valore aggiunto, che assume altrimenti connotati eccessivamente elastici.	No	Non appare possibile individuare parametri oggettivi per stabilire in quali casi inviare la SOS in presenza di denuncia di reato.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>PARTE SECONDA</b> <i>Premessa</i>	È stata sottolineata l'importanza del principio di proporzionalità per calibrare gli assetti organizzativi e procedurali in funzione della natura, dimensioni e complessità dell'intermediario o dei soggetti obbligati.	Sì, chiarimento a lato	Il principio di proporzionalità è stato meglio attuato nella Parte Seconda, con istruzioni che tengono conto delle diverse caratteristiche dei destinatari, in particolare quelli non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore, ai quali sono richiesti taluni adempimenti organizzativi e procedurali ai fini della rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.
<b>PARTE SECONDA</b> <i>Sezione I. Responsabile SOS</i>	È stato chiesto di fornire maggiori dettagli circa le modalità di nomina del delegato e di pubblicità della stessa all'interno della struttura. In assenza di riferimenti alla figura dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, è stato chiesto di chiarire se, valendo il principio di proporzionalità, una società fiduciaria, in specie di piccole o piccolissime dimensioni, possa concentrare nel medesimo soggetto i ruoli di Responsabile della funzione antiriciclaggio, Responsabile SOS e di Esponente responsabile per l'antiriciclaggio e ferme comunque restando, per le società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 106 TUB/CASP, le disposizioni della Banca d'Italia in	Chiarimento a lato	La sezione I della Parte seconda contiene riferimenti alla modalità di nomina e di pubblicità del delegato. Le indicazioni in argomento sono funzionali all'adempimento dei compiti definiti dalle istruzioni e, come detto, non rilevano ai fini dell'individuazione del responsabile dell'eventuale omessa segnalazione di operazioni sospette nell'ambito della relativa procedura sanzionatoria amministrativa. Per i destinatari sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore restano ferme le disposizioni e le indicazioni di queste ultime.



Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>materia di organizzazione, procedure e controlli interni del 26 marzo 2019.</p> <p>È stato chiesto di chiarire che la nomina del responsabile SOS e la formalizzazione delle procedure interne rappresentano misure non necessarie con riferimento ai professionisti.</p> <p>È stato chiesto di evidenziare espressamente il principio di proporzionalità, chiarendo che la nomina del responsabile SOS e la predisposizione di procedure interne formalizzate sono misure non necessarie nei casi di strutture professionali individuali o semplici.</p> <p>Poiché per i professionisti la figura del responsabile SOS non è imposta dalla legge, viene chiesto di qualificare tale figura come facoltativa e alternativa all'assolvimento diretto da parte del professionista.</p> <p>È stato chiesto di confermare che per le società di recupero crediti, anche con struttura semplificata, il responsabile SOS possa coincidere con il legale rappresentante, o un suo delegato interno, senza necessità di nomina di un delegato esterno (ex art. 36 d.lgs. 231/2007).</p>	In parte	Cfr. Parte Seconda, Sezioni I e II.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	È stato chiesto di limitare l'utilizzo della lingua inglese alle sole interlocuzioni con soggetti esteri o operazioni transfrontaliere, mantenendo l'italiano come lingua principale.	Chiarimento a lato	L'utilizzo della lingua inglese è ammesso solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.
	È stato chiesto di confermare che la valutazione della sussistenza di conflitti di interesse debba essere effettuata solo nel caso in cui, presso il soggetto obbligato venga delegata la responsabilità della segnalazione di operazioni sospette ad un soggetto diverso dal legale rappresentante.	Chiarimento a lato	Si conferma che la valutazione della sussistenza di conflitti di interesse è effettuata solo nel caso in cui sia prevista la delega per le SOS.
	È stato chiesto di valutare l'opportunità di fornire maggiori chiarimenti sul requisito dell'indipendenza e dell'autonomia di giudizio del responsabile SOS, soprattutto nell'ipotesi in cui a tale soggetto sia conferito anche il ruolo di responsabile della funzione antiriciclaggio (AML). Nelle ipotesi, comunque, di coesistenza dei due ruoli, è stato chiesto di meglio definire quali sono le misure minime di prevenzione dei conflitti di interesse che gli intermediari devono adottare.	Chiarimento a lato	Le istruzioni contengono riferimenti all'indipendenza e all'autonomia di giudizio dell'eventuale delegato per le SOS ed è rimessa al destinatario l'attuazione di tali principi negli adempimenti organizzativi e procedurali richiesti ai fini della collaborazione attiva.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	È stato chiesto di chiarire se la designazione di un “responsabile SOS unico” comporti o meno il riconoscimento dello studio associato quale autonomo soggetto obbligato, oppure se debba intendersi che lo stesso assuma unicamente il ruolo di centro di imputazione interna di funzioni, ferma restando la titolarità esclusiva degli obblighi e delle connesse responsabilità in capo ai singoli professionisti.	Chiarimento a lato	Ai fini delle istruzioni il destinatario persona fisica è identificato nel portale Infostat-UIF come referente SOS. I professionisti che esercitano l'attività in forma associata o societaria possono decidere di nominare un solo referente SOS, individuandolo tra uno dei professionisti e fermo restando che non viene meno la responsabilità individuale di ciascun professionista per l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva.
<b>PARTE SECONDA</b> <b><i>Sezione II. Procedura interna di segnalazione di operazioni sospette</i></b>	Sono state chieste semplificazioni per i destinatari che coincidono con una persona fisica, prevedendo che l'adozione della procedura sia una possibilità e non intesa come obbligo tassativo da cui far discendere, eventualmente, sanzioni per eventuali carenze di formalizzazione (per piccoli soggetti, privi di struttura, in omaggio al principio di proporzionalità). È stato chiesto di specificare: nel caso in cui il destinatario sia una persona	Sì, chiarimento a lato	Cfr. modifiche alla Parte II, Sezione II. Le previsioni in tema di procedura di segnalazione interna al destinatario sono state oggetto di precisazione, evidenziando che la procedura stessa agevola la rilevazione e la valutazione delle operazioni sospette. Nella riformulazione delle istruzioni si è tenuto conto delle diverse caratteristiche dei destinatari e del principio di proporzionalità, specificando che la citata procedura interna concorre alla valutazione della corretta organizzazione del destinatario e rientra tra le procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>giuridica, che la procedura in questione possa essere formalmente adottata e approvata dall'organo amministrativo dello stesso destinatario, con apposito verbale. Diversamente, nel caso in cui il destinatario sia una persona fisica, risulterebbe utile indicare che l'adozione formale della procedura possa avvenire mediante la sottoscrizione di un modello di autodichiarazione.</p> <p>È stato suggerito di specificare la natura e il contenuto dei “compiti di supporto” che possono essere affidati a soggetti esterni.</p>		<p>e di finanziamento del terrorismo. Date le diverse caratteristiche organizzative dei destinatari non sono state fornite indicazioni prescrittive circa le modalità di formale adozione della procedura stessa. Gli eventuali compiti di supporto affidati a soggetti esterni sono definiti dal destinatario e descritti nella medesima procedura interna; possono rientrarvi attività operative di <i>data entry</i>, raccolta di informazioni di base, analisi preliminari dei dati, verifica documentale e supporto nella predisposizione di documentazione, attività di consulenza in materia di collaborazione attiva, ecc.; resta fermo che non possono essere esternalizzate l'approvazione dei criteri per la rilevazione di operazioni sospette o anomale, la decisione di procedere alla segnalazione alla UIF né la trasmissione della medesima.</p> <p>L'intento della previsione non è quello di imporre una “riesecuzione” tecnica delle attività esternalizzate, bensì di assicurare che il destinatario mantenga un controllo funzionale sull'operato del soggetto esterno, nel rispetto del principio di proporzionalità e della responsabilità in capo al soggetto obbligato.</p>
	È stato chiesto che l'utilizzo di strumenti informatici/IA sia prescritto solo su base volontaria, proporzionata e sostenibile, senza nessun automatismo o aspettativa	Chiarimento a lato	In tema di strumenti informatici, anche di intelligenza artificiale, si rinvia alla Parte Prima, Sezione I. Se è prevista l'adozione di strumenti per la selezione delle anomalie basati su regole e

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	di implementazioni costose per micro-studi.		parametri quantitativi e qualitativi, la procedura interna descrive le modalità di funzionamento dei predetti strumenti.
<b>PARTE TERZA</b> <b>Sezione I. Registrazione al portale</b> <b>Infostat - UIF</b>	È stato chiesto di non prevedere come necessaria l'indicazione del nominativo del responsabile SOS, sia perché la figura non è prevista dalla norma primaria sia perché si rischierebbe di creare una discrepanza rispetto alle modalità di registrazione nei sistemi informativi degli Organismi di autoregolamentazione.	Sì, chiarimento a lato	Cfr. Parte Seconda, Sezione II, e le modifiche alle istruzioni in tema di referente SOS.
	È stato chiesto di chiarire che la registrazione tempestiva al portale Infostat-UIF è raccomandata nei limiti della plausibilità concreta del rischio, o comunque di richiamare il principio di proporzionalità, tenendo altresì presente talune categorie di professionisti possono effettuare la segnalazione per il tramite degli Organismi di autoregolamentazione.	Chiarimento a lato	È stato mantenuto il riferimento alla registrazione tempestiva nel portale Infostat-UIF, senza ulteriori specificazioni circa il momento in cui la medesima registrazione deve avvenire.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>È stato chiesto di prevedere un canale di assistenza UIF dedicato ai soggetti non vigilati, in particolare per le fasi di registrazione e gestione delle credenziali sul portale.</p> <p>È stato chiesto di prevedere un sistema semplificato di autenticazione (es. SPID o CNS) per i professionisti individuali che trasmettono occasionalmente SOS, in alternativa alle credenziali dedicate di Infostat-UIF.</p> <p>È stato proposto di prevedere che, in caso di professionisti che svolgono l'attività in forma associata o societaria, sia possibile effettuare un'unica registrazione al portale indicando i professionisti obbligati facenti parte della struttura e, se nominato, il responsabile SOS incaricato.</p>	Chiarimento a lato	<p>Eventuali richieste di assistenza tecnica sulle SOS (modalità di registrazione e di compilazione) possono essere inviate all'indirizzo <a href="mailto:VIT.HelpSos@bancaditalia.it">VIT.HelpSos@bancaditalia.it</a></p> <p>Eventuali aggiornamenti sulle modalità di registrazione al portale Infostat-UIF saranno comunicati ai destinatari non appena disponibili.</p>
	<p>È stato chiesto se gli esiti del controllo semestrale, delle abilitazioni in essere per l'utilizzo del portale possano essere formalizzati in un documento da portare eventualmente alla conoscenza degli organi aziendali.</p> <p>.</p>	Chiarimento a lato	<p>È rimesso al destinatario il trattamento degli esiti del controllo semestrale, delle abilitazioni in essere per l'utilizzo del portale. È necessario che sia presidiata costantemente la coerenza tra le autorizzazioni concesse e la compagine incaricata di svolgere l'attività di collaborazione attiva.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>PARTE TERZA</b> <i>Sezione II. Modalità di segnalazione</i>	<p>È stato chiesto di evidenziare maggiormente nel Provvedimento la centralità del sistema di tecnologia informatica per l'inoltro delle SOS alla UIF da parte dei professionisti attraverso il proprio Organismo di autoregolamentazione.</p>	Sì	Cfr. Parte Terza, Sezione II.
	<p>È stato chiesto di chiarire se per VASP e CASP rimane disponibile la modalità di trasmissione utilizzata oggi dai VASP attraverso file csv.</p> <p>È stato chiesto di valutare una funzionalità di trasmissione plurima contestuale - più segnalazioni riguardanti diversi soggetti non collegati tra loro - al posto della trasmissione unitaria di ciascuna segnalazione. È stato chiesto di ottimizzare il processo di trasmissione della segnalazione per poter agevolare il segnalante, attraverso la creazione di una "dashboard di controllo" per la gestione centralizzata delle segnalazioni trasmesse o l'arricchimento delle informazioni contenute nelle mail generate da sistema, per favorire la riconciliazione interna delle segnalazioni trasmesse.</p>	In parte, chiarimento a lato	<p>La modalità di segnalazione attraverso file csv è confermata; non è invece prevista la funzionalità di "trasmissione plurima contestuale"; cfr. indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle istruzioni disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF.</p> <p>Eventuali aggiornamenti sulle modalità di segnalazione attraverso il portale Infostat-UIF saranno comunicati ai destinatari non appena disponibili.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>PARTE TERZA</b> <b>Sezione II. Modalità di segnalazione</b> <b>1. Modalità di invio</b>	<p>È stato proposto di chiarire che, qualora la segnalazione di operazione sospetta venga inviata da un soggetto incaricato per conto di una pluralità di entità appartenenti al medesimo gruppo, tale soggetto possa condividere, nel rispetto delle indicazioni presenti nella Sezione V della Parte Prima del Provvedimento, con ciascuna delle entità interessate il set di dati, informazioni e documenti funzionali alla predisposizione della segnalazione stessa, anche qualora tali elementi risultino, almeno in parte, non direttamente pertinenti rispetto alla singola entità destinataria.</p>	Chiarimento a lato	<p>Nel caso in cui la SOS venga trasmessa da un soggetto incaricato per conto di una pluralità di entità appartenenti al medesimo gruppo, è ammessa, ai fini della predisposizione della segnalazione stessa, la condivisione interna del set di dati, informazioni e documenti rilevanti con ciascuna delle entità coinvolte. Tale condivisione è consentita nel rispetto dei principi di proporzionalità e pertinenza, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e in conformità con quanto previsto nella Parte Prima delle istruzioni e in materia di riservatezza.</p>
<b>PARTE TERZA</b> <b>Sezione II. Modalità di segnalazione</b> <b>2. Schema e contenuto della segnalazione</b>	<p>È stato chiesto di ampliare il numero di caratteri a disposizione nel campo relativo alle motivazioni della segnalazione, inserendo la possibilità di utilizzare simboli o altri caratteri speciali.</p> <p>È stato chiesto se tutti i soggetti menzionati nella segnalazione, anche se non direttamente collegati all'operatività sospetta, debbano essere necessariamente strutturati. Il quesito è posto, ad esempio, in merito alla</p>	<p>No</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>L'impiego di simboli e caratteri speciali non è previsto per motivi di carattere tecnico (es. in xml alcuni simboli o caratteri speciali potrebbero confondere la sintassi). Eventuali aggiornamenti sulle modalità di segnalazione attraverso il portale Infostat-UIF saranno comunicati ai destinatari non appena disponibili.</p> <p>Cfr. indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle istruzioni disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF. Eventuali aggiornamenti sulle modalità di segnalazione attraverso il portale Infostat-UIF</p>



Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>necessità di strutturare soggetti quali figli minorenni o altri familiari che, pur essendo citati nel testo descrittivo per ragioni di contesto, non risultano coinvolti né formalmente né sostanzialmente nell'operatività sospetta (es. beneficiari della polizza). È stato proposto, qualora un soggetto risulti già oggetto di segnalazione, di valutare la possibilità che i dati anagrafici siano automaticamente popolati nel portale a partire dal codice fiscale inserito.</p> <p>In relazione alla parte in cui si dispone che, in caso di acquisizione della SOS con notifica della presenza di anomalie non bloccanti, il destinatario “deve attentamente valutare le stesse al fine di verificare se si tratti di effettivi errori od omissioni e, in tal caso, dovrà trasmettere una SOS sostitutiva recante tutti gli elementi corretti, ivi compresi quelli già trasmessi originariamente”, è stato rilevato che talvolta, in presenza di anomalie non bloccanti, l'intermediario non è in grado di capire in autonomia dove stia l'errore/la mancanza e dunque</p>	<p></p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>saranno comunicati ai destinatari non appena disponibili.</p> <p>Cfr. indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle istruzioni disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF. Inoltre, eventuali richieste di assistenza tecnica sulle SOS (modalità di registrazione e di compilazione) possono essere inviate all'indirizzo <a href="mailto:VIT.HelpSos@bancaditalia.it">VIT.HelpSos@bancaditalia.it</a></p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	necessiterebbe di maggiori esemplificazioni .		
<b>PARTE TERZA</b> <b>Sezione II. Modalità di segnalazione</b> <b>2. Schema e contenuto della segnalazione</b> <b>A - Dati identificativi della segnalazione</b>	<p>È stato chiesto di fornire indicazioni o criteri di riferimento utili ad orientare i soggetti obbligati nell'attribuzione del livello di rischio della segnalazione.</p> <p>È stato chiesto inoltre di consentire di scegliere almeno una categoria di sospetto soggettiva e almeno una categoria di sospetto oggettiva, andando quindi a definire sin dal principio le circostanze (sia soggettive sia oggettive) in ragione delle quali il Referente SOS ha deciso di trasmettere la Segnalazione.</p> <p>È stata evidenziata la necessità di maggior chiarezza sul perimetro delle indagini da considerare riservate o coperte da ragioni di segreto, in quanto potrebbe essere utile: a) non escludere automaticamente tutte le indagini classificate come riservate, ma piuttosto</p>	<p>Chiarimento a lato</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>Cfr. indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle istruzioni disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF. Eventuali aggiornamenti sulle modalità di segnalazione attraverso il portale Infostat-UIF saranno comunicati ai destinatari non appena disponibili.</p> <p>Cfr. Parte Terza, Sezione II.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	valutare puntualmente la motivazione sottesa alla riservatezza e limitarsi a non riportare i soli casi in cui sia previsto un elevato grado di riservatezza, tale da rendere incompatibile la condivisione delle informazioni; b) salvaguardare la <i>disclosure</i> di indicazioni utili (quali ad esempio la richiesta di documentazione bancaria pervenuta da Autorità giudiziarie o da organi investigativi) che laddove considerate coperte da ragioni di segreto rischierebbero di non essere portate all'attenzione della UIF.		
<b>PARTE TERZA</b> <b>Sezione II. Modalità di segnalazione</b> <b>2. Schema e contenuto della segnalazione</b> <b>B.1 – Soggetti</b>	<p>Sono state evidenziate possibili criticità relative alla richiesta di assicurare la corrispondenza tra i dati contenuti nella parte strutturata e quelli menzionati nella parte descrittiva, atteso che non sempre il destinatario potrebbe disporre di tutti i dati richiesti nella parte strutturata.</p> <p>È stato chiesto di chiarire quali legami siano da considerarsi significativi, con particolare riferimento ai coimputati, che potrebbero essere centinaia.</p> <p>È stato chiesto di prevedere che la regola per cui “Sono indicati i soggetti caratterizzati da legami giuridico-formali</p>	In parte, chiarimento a lato	<p>La previsione risponde a esigenze di coerenza e completezza della segnalazione. La SOS è comunque redatta sulla base di quanto a conoscenza del destinatario.</p> <p>Cfr. indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle istruzioni disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF.</p> <p>Eventuali aggiornamenti sulle modalità di segnalazione attraverso il portale Infostat-UIF saranno comunicati ai destinatari non appena disponibili.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>con l'operatività e quelli ritenuti collegati sulla base di altri legami purché significativi ai fini della chiara e completa rappresentazione del sospetto” trovi applicazione solo con riferimento ai soggetti collegati che siano anche clienti del destinatario.</p> <p>È stato proposto di valutare la possibilità che i dati anagrafici siano automaticamente popolati nel portale a partire dal codice fiscale inserito, qualora un soggetto risulti già oggetto di segnalazione.</p>		
<p><b>PARTE TERZA</b>  <b>Sezione II. Modalità di segnalazione</b>  <b>2. Schema e contenuto della segnalazione</b>  <b>B.2 – Operatività</b></p>	<p>È stato chiesto di chiarire se la possibilità di indicare operazioni c.d. cumulate si estenda anche ai casi in cui l'operatività risulti canalizzata su rapporti diversi, ma intestati al medesimo soggetto, nonché di confermare che il cumulo è ammesso quando le operazioni sono effettuate nei confronti di un'unica controparte, in presenza dei requisiti di omogeneità indicati nel testo.</p> <p>È stato chiesto di riformulare le indicazioni riguardanti le operazioni c.d. cumulate, al fine di consentire che anche le situazioni in cui siano coinvolti più</p>	<p>Si</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>Cfr. Parte Terza, Sezione II, nonché indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle istruzioni disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF.</p> <p>L'indicazione presente nelle istruzioni sulle operazioni c.d. cumulate riguarda pluralità di operazioni della medesima tipologia, segno monetario e valuta, eseguite in un determinato</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	soggetti e con un numero di operazioni rilevanti siano mantenute all'interno della medesima SOS.		intervallo temporale e nei confronti di un'unica controparte (in mancanza di tali presupposti, le operazioni devono essere strutturate singolarmente). Resta ferma la possibilità di inserire all'interno di una SOS più soggetti e più operazioni ritenute rilevanti e tra loro collegati. Cfr. indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle istruzioni disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF.
<b>PARTE TERZA</b> <b>Sezione II. Modalità di segnalazione</b> <b>2. Schema e contenuto della segnalazione</b> <b>B.4 – Legami</b>	È stato chiesto di semplificare la parte del format segnaletico sui legami, spesso di difficile compilazione, prevedendo come obbligatoria solo l'indicazione del legame tra soggetto segnalato e operazione/prestazione richiesta e inserendo campi a compilazione libera per circostanziare e fornire le ulteriori informazioni di dettagli afferenti agli ulteriori legami intercorrenti tra soggetti, operazioni/prestazioni e rapporti.	Chiarimento a lato	Per la completezza della segnalazione è richiesto l'inserimento di tutte le relazioni intercorrenti tra i soggetti, le operazioni e i rapporti che figurano nella SOS, come indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle istruzioni disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF.

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>PARTE TERZA</b> <b>Sezione II. Modalità di segnalazione</b> <b>2. Schema e contenuto della segnalazione</b> <b>C - Dati e informazioni in forma libera</b>	<p>È stato chiesto se la disposizione debba essere interpretata nel senso che, anche nei casi in cui la complessità dell'operatività o la numerosità dei soggetti coinvolti rendano lo spazio disponibile insufficiente, non sia comunque consentito fare riferimento a documentazione allegata per integrare o completare le informazioni descrittive.</p> <p>È stato chiesto altresì se sia previsto, o eventualmente in valutazione, un ampliamento dello spazio disponibile per la compilazione delle sezioni descrittive, al fine di consentire una rappresentazione completa e coerente del sospetto, soprattutto nei casi più articolati.</p>	Chiarimento a lato	<p>La previsione è volta a evitare ridondanze e a ricevere le informazioni strettamente funzionali a rendere pienamente intellegibile l'operatività sottesa alla segnalazione nonché a comunicare le valutazioni che hanno indotto il destinatario a ritenere sussistente il sospetto, in modo che ne derivi una sintetica rappresentazione complessivamente chiara, coerente e completa.</p> <p>Eventuali aggiornamenti sulle modalità di segnalazione attraverso il portale Infostat-UIF saranno comunicati ai destinatari non appena disponibili.</p>
<b>PARTE TERZA</b> <b>Sezione II. Modalità di segnalazione</b> <b>2. Schema e contenuto della segnalazione</b> <b>D - Allegati</b>	<p>È stato chiesto di confermare la possibilità, qualora casi eccezionali lo richiedano, di poter inviare, in fase di consegna della SOS all'UIF, un file descrittivo della SOS che integra le informazioni che non rientrano nell'apposito campo "descrizione operatività sospetta".</p> <p>È stato chiesto di pubblicare nuove linee guida aggiornate sull'operatività in criptovalute, per garantire una</p>	<p>Chiarimento a lato</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>Come indicato nelle istruzioni, il destinatario può allegare alla segnalazione i documenti che ritiene strettamente necessari per la chiara e completa rappresentazione del sospetto. La documentazione allegata alla segnalazione non può in nessun caso sostituire i dati e le informazioni da fornire in forma strutturata e libera.</p> <p>Cfr. indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle istruzioni disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>rappresentazione corretta e coerente con le modalità già previste per le operazioni bancarie, anche in vista dell'invio delle segnalazioni tramite tracciato XML.</p> <p>È stato chiesto di precisare se gli esiti dei diagnostici/consegne possano essere forniti anche in formato xml (invece del formato .pdf) al fine di raccogliere i riscontri da parte della UIF in maniera più precisa e puntuale.</p>		Eventuali aggiornamenti sulle modalità di segnalazione attraverso il portale Infostat-UIF saranno comunicati ai destinatari non appena disponibili.
<b>PARTE TERZA</b> <b>Sezione III. Sostituzione,</b> <b>integrazione e annullamento delle</b> <b>segnalazioni</b>	<p>È stato proposto di integrare le istruzioni con indicazioni più precise sui criteri (formali, temporali o procedurali) che determinano l'impossibilità di sostituzione o integrazione di una segnalazione rendendo necessaria una nuova SOS con tipo collegamento "correzione precedente SOS".</p>	Chiarimento a lato	Cfr. indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle istruzioni disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF.
	<p>Con riferimento alla previsione per cui "la condotta tenuta dal destinatario e i dati in tema di sostituzioni, integrazioni e annullamenti delle segnalazioni sono utilizzati dalla UIF per la valutazione di eventuali iniziative, anche sanzionatorie, da assumere nei confronti del medesimo", è stato chiesto di chiarire se tale previsione debba essere intesa nel</p>	Chiarimento a lato	Le ipotesi prese a riferimento per l'annullamento della SOS corrispondono a "casi di particolare gravità".

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>senso che solo comportamenti sistematici o dolosi, tali da compromettere gli obblighi informativi o da evidenziare carenze nella collaborazione attiva, possano costituire presupposto per eventuali iniziative di tipo sanzionatorio.</p> <p>Sono state chieste delucidazioni sul rapporto tra l'art. 58 del d.lgs. 231/2007 e la previsione in base alla quale "la condotta tenuta dal destinatario e i dati in tema di sostituzioni, integrazioni e annullamenti delle segnalazioni sono utilizzati dalla UIF per la valutazione di eventuali iniziative, anche sanzionatorie, da assumere nei confronti del medesimo, in relazione alla violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Unità e alla qualità della collaborazione attiva".</p> <p>È stato chiesto di chiarire quali saranno le modalità di comunicazione dell'annullamento della segnalazione al destinatario segnalante e se in seguito all'annullamento, nel sistema Infostat-</p>	<p>Chiarimento a lato</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>Le istruzioni non introducono (né avrebbero potuto introdurre) una nuova fattispecie sanzionatoria laddove precisano che "la condotta tenuta dal destinatario e i dati in tema di sostituzioni, integrazioni e annullamenti delle segnalazioni sono utilizzati dalla UIF per la valutazione di eventuali iniziative, anche sanzionatorie, da assumere nei confronti del medesimo, in relazione alla violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Unità e alla qualità della collaborazione attiva". La sanzionabilità della condotta del destinatario è eventuale e ricorre nell'eventualità in cui sia possibile accertare una omessa SOS o la violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF, ai sensi dell'art. 60 del decreto antiriciclaggio.</p> <p>Le comunicazioni con il destinatario che ha inviato una SOS avvengono attraverso il portale Infostat-UIF ed è previsto che resti traccia dell'eventuale annullamento della segnalazione.</p>



Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>UIF rimanga comunque traccia dell'invio e della decisione della UIF.</p> <p>È stato chiesto di specificare il termine ultimo per la sostituzione della SOS e comunque di considerare un ampliamento del termine finale attualmente previsto a due giorni per la predetta attività.</p> <p>È stato chiesto di chiarire quale sia per le imprese assicuratrici vita il grado sufficiente di approfondimento documentale per evitare un giudizio di scarsa collaborazione verso l'UIF.</p>	<p>Chiarimento a lato</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>Cfr. Parte Terza, Sezione III, nonché indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle istruzioni disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF.</p> <p>Il provvedimento è destinato alla generalità dei soggetti obbligati e non può fornire chiarimenti tanto specifici.</p>
<b>Disposizioni finali</b>	È stato chiesto di concedere ai destinatari un periodo di tempo congruo, non inferiore ai dodici mesi, per l'adeguamento alle nuove Istruzioni.	No, chiarimento a lato	È previsto che i destinatari abbiano a disposizione un periodo non inferiore a sei mesi per l'adeguamento alle istruzioni. Non sono previste modifiche del tracciato segnaletico che avrebbero giustificato la previsione di un periodo più lungo.